



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO
(Provincia di Pesaro e Urbino)

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 6 del 22-05-2020

***Oggetto:* MISURE PER RIPRESA DELLE ATTIVITA' DEL LOCALE MERCATO
SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DI VIA MANCINI CON DECORRENZA
25 MAGGIO 2020**

Soggetti destinatari:

- al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Angelo in Vado;
- al Comando di Polizia Locale "Alta Valle del Metauro";
- all'Ufficio Tecnico Comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che da lunedì 16 marzo 2020, a seguito dei provvedimenti assunti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, nell'articolo 1, comma 1 del dpcm 11 marzo 2020, il mercato settimanale che si tiene in questo comune nella giornata di lunedì, detto "*di via Mancini*" non si è più svolto;

Visti:

- il d.p.c.m. del 17 maggio 2020, recante ulteriori misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, e sono efficaci fino al 14 giugno 2020;
- l'allegato al decreto contenente misure generali in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, nonché il riparto di competenze tra i comuni e i titolari dei posteggi;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 152 del 15 maggio 2020, con il quale si dispone la riapertura, a far data dal 18/05/2020, nella Regione Marche, del commercio su aree pubbliche;
- la deliberazione della Giunta regionale Marche n. 565 del 11 maggio 2020, recante il protocollo per la prevenzione, gestione, contrasto e controllo dell'emergenza COVID-19 nelle attività di commercio su aree pubbliche;
- l'allegato A) alla deliberazione medesima, contenente il protocollo specifico per lo svolgimento delle attività dei mercati, da intendersi totalmente richiamati e parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto:

- che occorre procedere alla riapertura delle attività del locale mercato settimanale del lunedì, per tutti i settori merceologici, a partire da lunedì 25 maggio 2020, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali individuati con i provvedimenti di cui sopra;
- che necessita individuare due zone distinte di cui una destinata al commercio di prodotti alimentari e l'altra per la vendita di prodotti NON alimentari, come da allegata planimetria che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno e necessario predisporre ulteriori istruzioni operative, finalizzate ad incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, anche in considerazione del fatto che non risulta possibile ampliare l'area di svolgimento delle attività del locale mercato, come meglio specificato nella parte disposizione del presente atto;

Vista la legge regionale Marche 10 novembre 2009, n. 27, recante il "*Testo Unico in materia di commercio*";

Visto il Regolamento regionale Marche 4 dicembre 2015, n. 8 recante "*Disciplina delle attività di commercio su aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27*";

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei mercati, approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 24/10/2011;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

la riapertura delle attività del locale mercato settimanale del lunedì denominato “*Mercato di via Mancini*”, per tutti i settori merceologici, a partire da **lunedì 25 maggio 2020 e sino a nuova disposizione**, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali individuati con i provvedimenti di cui in premessa, da intendersi totalmente richiamati e parti integranti e sostanziali del presente atto;

DISPONE

- a) l'individuazione di due aree distinte di cui una riservata agli operatori che vendono prodotti alimentari (Zona 1 – posteggi n. 5) e l'altra per gli operatori che vendono prodotti non alimentari (Zona 2 – posteggi n. 33) in modo che non vi determini commistione tra banchi alimentari e non, come da allegata planimetri (sub “A”) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- b) che i posteggi che risultano non assegnati saranno concessi prioritariamente, in assegnazione provvisoria, sino al 30 settembre 2020, agli spuntisti sulla base della vigente graduatoria degli spuntisti;
- c) che l'orario di funzionamento del mercato resta fissato dalle ore 8 alle ore 13, con possibilità di protrarre l'orario per massimo trenta minuti. Non è consentito lasciare libero il posteggio, prima delle ore 13, se non per ragioni di assoluta urgenza, previo assenso dei responsabili del mercato di cui alla lettera g);
- d) l'uso obbligatorio della mascherina protettiva e dei guanti per l'accesso all'area mercatale, sia da parte degli operatori che degli utenti;
- e) la differenziazione delle modalità di entrata e di uscita dal mercato, prevedendo l'accesso degli utenti da via Ghibelline; via Mercuri; via Parco delle Rimembranze, via Pubblico Giardino e via Mancini, incrocio con corso Garibaldi. L'uscita viene prevista in via Mancini, incrocio con via Roma, stabilendo, dunque, un senso di marcia per gli utenti che possono percorrere via Mancini in una unica direzione, verso via Roma;
- f) che durante la fase di vendita sia scrupolosamente osservata la distanza minima di metri UNO tra cliente e cliente e tra operatore e cliente. A tal proposito, ogni operatore dovrà indicare entrata e uscita al banco di mercato e andrà effettuata la segnatura a terra degli spazi, in modo tale da indicare la distanza di un metro per l'utenza. Ogni commerciante ambulante potrà trovarsi a servire simultaneamente un numero di clienti che soddisfi il rispetto della distanza di sicurezza;
- g) di individuare come responsabili deputati al controllo dell'applicazione delle misure di prevenzione, gli Agenti di P.L. Sanzio Spezi e Agnese Mosca o altri eventuali loro sostituiti come individuati dal comandante del servizio associato;
- h) il divieto di vendita di prodotti dell'usato;
- i) che qualora si verificano situazioni di assembramento, di mancanza di rispetto delle regole sanitarie ed igienico sanitarie, di mancato rispetto di quanto previsto dai protocolli vigenti nonché dal presente provvedimento, l'amministrazione potrà:
 - se la fattispecie è causata da uno o più operatori, disporre l'immediato allontanamento degli stessi dal mercato, con conseguente sospensione dell'autorizzazione;
 - nei casi di gravità e di coinvolgimento di molti operatori, sospendere il mercato per un periodo concordato con i competenti uffici sanitari;
- j) la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio *online* e nel sito *web* comunale nella sezione: Fiere e mercati, nonché la trasmissione:
 - al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Angelo in Vado;
 - al Comando di Polizia Locale “Alta Valle del Metauro”;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale.

Gli Agenti della Polizia Locale e la Forza Pubblica in generale è incaricata dell'osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si fa presente che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Marche, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo Pretorio online del Comune o in alternativa, entro centoventi giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R 24/11/1971, n. 1199.

IL SINDACO

f.to dott. Giannalberto Luzi